Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitore, suoceri: 2 giorni
- Proprio matrimonio: 1 giorno
- Nascita figlio: 10 giorni all'80%
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento: max 3 giornate
- Per l'ispezione delle armi ½ giornata
- Riconsegna equipaggiamento militare 1 giornata

Assunzione / licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.
Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Prepensionamento

Il diritto al pensionamento anticipato nasce al più presto a 62 anni alle condizioni seguenti (cumulative):

- attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni (*altrimenti nessuna rendita*), e
- 20 anni di lavoro in una ditta assoggettata al RESOR (*altrimenti rendita ridotta*).

La domanda deve essere presentata con almeno 6 mesi di anticipo per il tramite del sindacato.

Assegni per figli

- CHF 215.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 268.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- RESOR: 1.25% del salario AVS

Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

UNIA
Il Sindacato.

Posa pavimenti

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2026

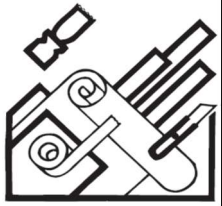

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	**091 821 10 40**
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	**058 332 11 33**
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	**091 862 12 44**
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	**058 332 11 33**
Castione	ufficio amministrativo	casella postale 178	**091 822 30 90**
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	**058 332 11 33**
Locarno	sindacato	via della Posta 8	**091 735 35 80**
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	**058 332 11 33**
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	**091 611 17 11**
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	**058 332 11 33**
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	**091 640 64 30**

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/

Salari minimi dal 1° gennaio 2026

Classe		Orario	Mensile
Posatore non qualificato		CHF 28.70	CHF 5'050.00
Posatore qualificato		CHF 30.45	CHF 5'362.00
Capo		CHF 32.95	CHF 5'803.00
Giovane lavoratore	■ Nel 1° anno dopo il tirocinio	CHF 22.75	CHF 4'000.00
	■ Nel 2° anno dopo il tirocinio	CHF 25.30	CHF 4'450.00
	■ Nel 3° anno dopo il tirocinio	CHF 27.85	CHF 4'900.00
APPRENDISTA (AFC)	■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 855.00
	■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 1'180.00
	■ Nel 3° anno di tirocinio		CHF 1'715.00

Adeguamenti salariali 2026

Le parti non hanno raggiunto un accordo per gli adeguamenti salariali del 2026

Orario di lavoro

Per la durata giornaliera e settimanale del lavoro fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla commissione paritetica cantonale (CPC). Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere ratificate dalla CPC entro la fine di febbraio.
I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima di 37,5 ore settimanali e massima di 45 ore settimanali.
Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Soltanto in caso di dimostrata urgenza e necessità si può lavorare oltre l'orario normale, al sabato, di notte e nei giorni festivi, previa autorizzazione della CPC.
Il lavoro su chiamata è proibito.

Durata annuale del lavoro

Il totale delle ore di lavoro possibili (incluse le vacanze) è di 2064 ore annuali.
È possibile utilizzare una flessibilità di 60 ore (all'interno delle 2064) ripartite per trimestre (15 per trimestre).
Le ore non utilizzate sono azzerate automaticamente alla fine di ogni trimestre.
Per la trasformazione del salario orario in mensile valgono 176 ore.

Indennità festivi infrasettimanali

3,5% del salario di base.

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 10.63% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 13,04% per i salariati a ora

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + indennità festivi + indennità vacanze) o una mensilità supplementare corrispondente ad un salario medio mensile per i salariati a mese.

Rimborso spese

Per tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 chilometri:
CHF 20.00/giorno.
L'indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente sul conteggio salariale.

Indennità per uso di propri mezzi di trasporto

Se il lavoratore fa uso della propria auto, su esplicita richiesta del datore di lavoro, ha diritto ad un'indennità di 70cts/km per ogni chilometro di servizio. Se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità sarà corrisposta per trasferte che superano gli 8km (andata e ritorno).

Tempo di viaggio

Il tempo di viaggio dalla sede della ditta/magazzino al luogo di lavoro (cantiere) è considerato tempo di lavoro e va indennizzato a salario normale. Il tempo di viaggio va indicato separatamente sulla busta paga.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie.
Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 3° giorno di malattia.
Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA.
Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 ore x 13 mesi.
Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Supplementi salariali

- **Ore straordinarie**: vanno retribuite con un supplemento del 25%.
- **Lavoro festivo**: vanno retribuite con un supplemento del 100% le ore prestate nei festivi (dalle 19:00 della vigilia alle 06:00 del giorno successivo).